



COMUNE DI ENNA

**ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/07/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 14/11/2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2023

Art 1

Disposizioni generali

1. Il Presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno per tutte le strutture ricettive presenti all'interno del Territorio del Comune di Enna, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. nr. 23 del 14.02.2011 e s.m.i., quali Alberghi, Bed and Breakfast, Strutture extra - alberghiere in genere, quali affittacamere, case vacanze, residenze temporanee, residence, agriturismi, campeggi, e quanto altro rientri nella definizione di Strutture Ricettive siano esse di carattere commerciale o meno, come individuate dalle Leggi dello Stato Italiano e della Regione Siciliana.
2. L'Imposta di soggiorno, è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi di miglioramento ed implementazione dei servizi turistici in genere, interventi tesi al recupero dei Beni culturali e Monumentali del Comune di Enna, eventi di forte richiamo turistico e culturale ed infine interventi di miglioramento di servizi tra l'Ente Locale e le medesime attività ricettive. Le economie derivanti dall'Imposta di Soggiorno non potranno trovare allocazioni in altre poste di Bilancio se non esclusivamente per servizi legati al Turismo, allo sviluppo Culturale, al Restauro, Conservazione e fruizione dei Beni Monumentali e Culturali del Comune di Enna.

Art.2

Presupposto, soggetto passivo dell'imposta ed esenzioni

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite in linea di principio dalla normativa di riferimento in materia di turismo, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Enna.
2. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Enna che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.1. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, posto che in tali casi il costo dell'alloggiamento (ivi compresa l'imposta di soggiorno) ricade sullo stesso Comune di Enna.
3. Vengono esclusi altresì dal presente provvedimento le seguenti Categorie:
 - A) I malati e coloro i quali a titolo familiare o professionale assistono gli stessi degenti presso strutture sanitarie del territorio comunale, i quali dovranno esibire una certificazione redatta dall'A.S.P. di Enna che attesti la presa in carico, la cura del paziente ed il periodo di degenza. In ragione di un accompagnatore per paziente.

- B) Rappresentanti di Tour Operators, Autisti di Pullman Turistici, rappresentanti di Agenzie Viaggi che svolgono attività di promozione per il Comune di Enna nell'implementazione dei servizi turistici, Group Leaders di Tour Operators, Guide Turistiche in generale e che in particolare svolgono attività di servizio Turistico per conto del Comune di Enna, rappresentanti di società ed Aziende che per conto del Comune di Enna gestiscono attività legate ai servizi turistici locali. Identificati mediante il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm
- C) Minori di Anni 12. Identificati mediante documento d'identità.
- D) Portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;. In ragione di un accompagnatore per paziente. Identificati mediante pertinente documentazione sanitaria.
- E) Pubblici ufficiali e Forze dell'ordine presenti presso le strutture per motivi di lavoro nel territorio comunale di Enna. Identificati mediante il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm
- F) Studenti universitari iscritti a una delle facoltà con sede ad Enna. Identificati mediante il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm

Art 3

Entità del contributo

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità
- 2.. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Imposta di Soggiorno viene calcolata in € 1,50 al giorno per le strutture ricettive fino a 3 stelle,ivi incluse le strutture extra-alberghiere, ed in €. 2,00 per quelle da 4 stelle in su. Annualmente può procedersi alla modificazione delle aliquote entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. A partire dal 15° pernottamento Consecutivo presso Strutture Ricettive comprese nel Territorio del Comune di Enna tutti i soggetti non Residenti, Visitatori o Turisti, saranno esentati dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno.
4. L'Imposta di Soggiorno, calcolata per ogni singolo non residente, Visitatore o Turista che pernotti almeno un giorno all'interno del Territorio Comunale di Enna viene corrisposta al Gestore della Struttura Ricettiva, e non può altresì essere considerata come imposta calcolata per più individui e dunque in modo cumulativo o per gruppi familiari.
5. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.

Art 4.

Obblighi dei Soggetti Gestori

1. Il Soggetto Gestore della Struttura Ricettiva rilascia Quietanza delle somme riscosse dall' Imposta di soggiorno ricevute dal non residente, visitatore o Turista.
2. I gestori devono riversare al Comune di Enna le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento
4. L'imposta può' essere assolta cumulativamente e preventivamente dal Soggetto Gestore della Struttura Ricettiva, purché il calcolo sia individuale e per numero singolo di persone ospitate e singoli alloggiamenti, per facilitare prenotazione di gruppi di non residenti, visitatori o turisti.
5. Il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Enna, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di alloggiamenti imponibili, il numero di quelli esenti, gli importi e le generalità dei soggetti passivi che non hanno assolto l'imposta, relativi all'ultimo trimestre.
6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.
7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
8. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, è obbligato alla conservazione della documentazione relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti presso le singole strutture ricettive Ove la struttura dovesse cessare la propria attività tale obbligo va assolto presso la sede legale del gestore, ovvero presso un procuratore del gestore preventivamente comunicato al Comune.
9. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51.65 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, riferita a ciascun alloggio, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81.
10. Gli adempimenti saranno svolti sulla base di modulistica messa a disposizione dall'Ente, anche attraverso l'uso di strumenti informatici.

Art.5

Attività di controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate all'art. 4, comma 4, del presente regolamento.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
6. Le spese di notifica dell'atto di accertamento sono addebitate nello stesso atto di accertamento.
7. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo all'Amministrazione Comunale, entro i termini di cui al comma 4 dell'art.5 del presente regolamento,
8. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51.65 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81.

Articolo 6

Sanzioni

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento

dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

4. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.

5. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.

Articolo 7

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Enna almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
4. Non si procede a rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici.

Art. 8

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presente Regolamento dovrà essere esposto o consultabile in forma cartacea o online in ogni singola struttura Ricettiva del Territorio del Comune di Enna, in lingua Italiana, Inglese, Francese e Spagnola.

2. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
3. L'Amministrazione individua un funzionario responsabile del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze